

Sent. n. 445/16  
Cron. 526/16  
R.G. 189/15  
Rep. n.           

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI CINQUEFRONDI

nella persona del Dott. Salvatore BALDARI, ha  
pronunziato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n° 189/15 R.G. e  
avente ad oggetto: " Annullamento fattura "  
riservata per la decisione all'udienza del  
14.11.2016

**T R A**

**C.F.** -  
rappresentata e difesa - giusta procura in calce  
all'atto di citazione - dall'Avv. ANTONIO IEMMA ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio legale  
dello stesso procuratore in Laureana di Borrello  
(RC) alla Via Concordia, N°1 -

**C O N T R O**

**S.P.A.** - **P.I.** - nella persona del  
legale rappresentante "pro-tempore" - Sig.  
- rappresentato e difeso dall'Avv.  
- giusta procura del per  
- Rep. N. - elettivamente  
domiciliato in -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da conclusioni rassegnate in atti -

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n. 4 C.P.C., come modificato dall'art. 45, comma 17 legge 18.06.2009, n. 69, applicabile ai procedimenti già pendenti in virtù della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2, legge sopra citata, si omette nella decisione lo svolgimento del processo esponendo quanto successivamente motivato.

Anzitutto vi è da dire che non è contestato tra le parti l'esistenza, sia dal lato attivo, che dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ovvero l'avvenuta stipula fra le parti di un contratto di somministrazione di fornitura di energia elettrica per uso abitazione, che quindi comporta, per accordo convenzionale tra le parti, che il pagamento della prestazione avvenga periodicamente, mediante addebito di una somma di danaro per il consumo presuntivo del periodo, salvo eventuale comunicazione, da parte dell'utente, dell'effettivo consumo rilevato dal contatore e successiva rilevazione del consumo effettivo da parte della società erogante il servizio di fornitura del gas.

Quindi, la comunicazione della lettura da parte dell'utente è un mero onere il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l'eventuale conguaglio in caso di accertamento di un consumo superiore a quello preventivato, mentre, allo stesso modo, la società erogante il servizio, ha l'onere di effettuare periodicamente il

rilevamento effettivo del consumo per accertare l'eventuale presenza di conguagli superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti a favore dell'utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi.

E tale onere a carico della società somministrante dovrebbe avere una cadenza non inferiore ad un anno, stando a quanto stabilito dall' "Autorità Garante per l'Energia, con obbligo, quindi, che il consumo effettivo deve essere calcolato solo mediante lettura del contatore.

E tutto quanto sopra esposto risulta effettivamente sottoscritto dalle parti in causa all'atto della stipula del contratto, secondo le prescrizioni contenute nelle condizioni generali di contratto come esibito dalla parte convenuta.

Ora l'attrice con la domanda proposta contesta la non dovutezza dell'importo di € 467,24, riferito alla fattura n. 78531/D4 del 14.04.2015 e l'importo di € 211,95, riferito alla fattura n. 115163/D4 del 10.06.2015, emesse dalla società convenuta su un consumo di lettura di 33.901 mc. alla data del 30.04.2015 rispetto all'effettivo consumo pari a 30.800 mc. alla data del 01.05.2015 inviati dall'utente in autolettura.

Dagli atti allegati dalle parti emerge una effettiva discordanza tra quanto fatturato dalla società convenuta e quanto in realtà consumato dall'attrice, stante che per come emerge dalla certificazione



rilasciata dal distributore, Enel Distribuzione S.P.A., alla data del 14.07.2014 i consumi effettivamente accertati erano pari a 28.360 mc. e successivamente alla data 09.09.2015, data in cui è stato rimosso il misuratore presso l'abitazione dell'attrice, lo stesso portava consumi di 31.846 mc., quindi molto meno di 33.901 mc. fatturati dalla società convenuta.

Tutto questo per dire che in effetti non vi è prova oggettiva della quantità realmente consumata dall'attrice, né la convenuta ha dato prova di ciò, pertanto deve ritenersi fondata la domanda proposta dall'attrice che deve essere accolta con conseguente annullamento delle due fatture contestate.

Per quanto attiene le spese del giudizio le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Cinquefrondi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

così decide:

1) accoglie la domanda e per tale effetto dichiara non dovuta la somma pari a € 679,19, riferita alle due fatture n. 78531/D4 del 14.04.2015 e n. 115163/D4 del 10.06.2015;

2) condanna - nella persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze del giudizio e che per

tutte le fasi processuali vengono complessivamente liquidate in € 400,00, di cui 50,00 per spese vive, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art, 93 C.P.C.

Così deciso in Cinquefrondi il 28.11.2016

Il Giudice di Pace

Dot. SALVATORE BALDARI



DEPOSITO IN CANCELLERIA  
2016-11-28

